Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0084(COD)

7.9.2023

EMENDAMENTI
34 - 181

Progetto di relazione
Vladimír Bilčík
(PE751.547v01-00)

Sicurezza delle informazioni nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione

Proposta di regolamento
(COM(2022)0119 – C9-0121/2022 – 2022/0084(COD))

Emendamento 34
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	visto che, ai fini dell'effettivo esercizio del loro mandato conformemente ai trattati, i deputati al Parlamento hanno accesso a tutti i tipi di informazioni in base a una necessità di conoscere,

Or. en

Emendamento 35
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	viste la specificità del mandato dei deputati al Parlamento eletti negli Stati membri dell'UE e la separazione dei poteri tra il ramo esecutivo e quello legislativo e visto che, di conseguenza, i deputati sono esentati da una procedura di controllo di sicurezza da parte delle autorità di sicurezza nazionali,

Or. en

Emendamento 36
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) Le istituzioni e gli organi dell'Unione hanno attualmente le proprie norme di sicurezza delle informazioni	1) Le istituzioni e gli organi dell'Unione hanno attualmente le proprie norme di sicurezza delle informazioni

basate sul proprio regolamento interno o atto istitutivo, oppure non ne hanno affatto. In tale contesto, ogni istituzione e organo dell'Unione investe molte energie in approcci diversi, con la conseguenza che lo scambio di informazioni non è sempre affidabile. La mancanza di un approccio comune impedisce l'uso di strumenti comuni basati su una serie concordata di norme in funzione delle esigenze di sicurezza delle informazioni da proteggere.	basate sul proprio regolamento interno o atto istitutivo, oppure non ne hanno affatto. In tale contesto, ogni istituzione e organo dell'Unione investe molte energie in approcci diversi, con la conseguenza che lo scambio di informazioni non è sempre affidabile ***né a prova di attacchi***. La mancanza di un approccio comune impedisce l'uso di strumenti comuni basati su una serie concordata di norme in funzione delle esigenze di sicurezza delle informazioni da proteggere***, nonché sull'interoperabilità di tali strumenti***.

Or. en

Emendamento 37
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) Dato che le istituzioni dell'Unione sono tenute ad applicare l'articolo 15, paragrafo 3, TFUE in linea con i principi democratici, in particolare quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 3, TUE e all'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), il sistema di informazioni classificate UE ("ICUE") dovrebbe rispettare i principi di minimizzazione della classifica dei dati e di limitazione temporale di tale classifica.

Or. en

Emendamento 38
Annika Bruna, Jean-Paul Garraud

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) È preoccupante il fatto che la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) stanno avviando due iniziative concorrenti per collaborare con imprese private in materia di minacce alla cibersicurezza.

Or. fr

Emendamento 39
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) Sebbene siano stati compiuti progressi verso norme più coerenti per la protezione delle informazioni classificate UE ("ICUE") e delle informazioni non classificate, l'interoperabilità dei pertinenti sistemi rimane limitata, ostacolando la fluidità del trasferimento delle informazioni tra le diverse istituzioni e i diversi organi dell'Unione. Sono pertanto opportuni ulteriori sforzi per consentire un approccio interistituzionale alla condivisione delle ICUE e delle informazioni sensibili non classificate, con categorie comuni di informazioni e con principi fondamentali di trattamento comuni. Si dovrebbe inoltre prevedere una base di riferimento per semplificare le procedure di condivisione delle ICUE e delle informazioni sensibili non classificate tra le istituzioni e gli organi dell'Unione e con gli Stati membri.	2) Sebbene siano stati compiuti progressi verso norme più coerenti per la protezione delle informazioni classificate UE ("ICUE") e delle informazioni non classificate, l'interoperabilità dei pertinenti sistemi rimane limitata, ostacolando la fluidità del trasferimento delle informazioni tra le diverse istituzioni e i diversi organi dell'Unione. ***La cooperazione e la fiducia interistituzionali sono fondamentali per proteggere, in modo efficiente ed efficace, l'ambiente di sicurezza delle informazioni dell'Unione.*** Sono pertanto opportuni ulteriori sforzi per consentire un approccio interistituzionale alla condivisione delle ICUE e delle informazioni sensibili non classificate ***basato su maggiori sinergie***, con categorie comuni di informazioni e con principi fondamentali di trattamento comuni. Si dovrebbe inoltre prevedere una base di riferimento per semplificare le procedure di condivisione delle ICUE e delle informazioni sensibili non classificate tra le istituzioni e gli organi dell'Unione e con gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 40
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) Sebbene siano stati compiuti progressi verso norme più coerenti per la protezione delle informazioni classificate UE ("ICUE") e delle informazioni non classificate, l'interoperabilità dei pertinenti sistemi rimane limitata, ostacolando la fluidità del trasferimento delle informazioni tra le diverse istituzioni e i diversi organi dell'Unione. ***Sono pertanto opportuni ulteriori sforzi per consentire*** un approccio interistituzionale alla condivisione delle ICUE e delle informazioni sensibili non classificate, con categorie comuni di informazioni e con principi fondamentali di trattamento comuni. Si ***dovrebbe inoltre prevedere una base di riferimento per*** semplificare le procedure di condivisione delle ICUE e delle informazioni sensibili non classificate tra le istituzioni e gli organi dell'Unione e con gli Stati membri.	2) Sebbene siano stati compiuti progressi verso norme più coerenti per la protezione delle informazioni classificate UE ("ICUE") e delle informazioni non classificate, l'interoperabilità dei pertinenti sistemi rimane limitata, ostacolando la fluidità del trasferimento delle informazioni tra le diverse istituzioni e i diversi organi dell'Unione. ***Si dovrebbe stabilire*** un approccio interistituzionale alla condivisione delle ICUE e delle informazioni sensibili non classificate, con categorie comuni di informazioni e con principi fondamentali di trattamento comuni. Si ***dovrebbero*** semplificare le procedure di condivisione delle ICUE e delle informazioni sensibili non classificate tra le istituzioni e gli organi dell'Unione e con gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 41
Annika Bruna, Jean-Paul Garraud

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) È pertanto opportuno stabilire norme pertinenti che assicurino un livello comune di sicurezza delle informazioni in tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione. Esse dovrebbero costituire un quadro generale completo e coerente per la	3) È pertanto opportuno stabilire norme pertinenti che assicurino un livello comune di sicurezza delle informazioni in tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione***, in particolare poiché le minacce alla cibersicurezza sono in***

protezione delle ICUE e delle informazioni non classificate e garantire l'equivalenza dei principi di base e delle norme minime.	***aumento e molte entità nazionali hanno subito attacchi***. Esse dovrebbero costituire un quadro generale completo e coerente per la protezione delle ICUE e delle informazioni non classificate e garantire l'equivalenza dei principi di base e delle norme minime.

Or. fr

Emendamento 42
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) È pertanto opportuno stabilire norme pertinenti che assicurino un livello comune di sicurezza delle informazioni in tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione. Esse dovrebbero costituire un quadro generale completo e coerente per la protezione delle ICUE e delle informazioni non classificate e garantire l'equivalenza dei principi di base e delle norme minime.	3) È pertanto opportuno stabilire norme pertinenti che assicurino un livello comune di sicurezza delle informazioni in tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione. Esse dovrebbero costituire un quadro generale completo e coerente per la protezione delle ICUE e delle informazioni non classificate e garantire l'equivalenza dei principi di base e delle norme minime ***comuni***.

Or. en

Emendamento 43
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili all'amministrazione di tutte le istituzioni e di tutti gli organi dell'Unione, ma non comprende i commissari, i rappresentanti degli Stati membri che agiscono in seno al Consiglio, i membri del Parlamento europeo, i

giudici degli organi giurisdizionali dell'Unione o i membri della Corte dei conti europea soggetti alle loro norme interne.

Or. en

Emendamento 44
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) L'articolo 15 TFUE stabilisce che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile e che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di accedere ai documenti. Di conseguenza, qualsiasi classifica di documenti avviene alla luce di questi principi generali.

Or. en

Emendamento 45
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) I trattati attribuiscono poteri alle diverse istituzioni dell'Unione e, affinché tali poteri siano esercitati efficacemente, i membri delle suddette istituzioni dovrebbero avere accesso, in virtù del loro mandato, a tutte le informazioni necessarie sulla base di una necessità di conoscere.

Or. en

Emendamento 46
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) I membri delle istituzioni dell'Unione dovrebbero avere accesso, in virtù del loro mandato, a tutte le informazioni necessarie sulla base del "principio della necessità di conoscere" al fine di esercitare i poteri loro conferiti dai trattati.

Or. en

Emendamento 47
Annika Bruna, Jean-Paul Garraud

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) I governi dell'UE devono mantenere il controllo sulle informazioni sensibili.

Or. fr

Emendamento 48
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter) Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, sarebbe opportuno valutare se le norme interne applicabili ai commissari, ai rappresentanti degli Stati membri che agiscono in seno al Consiglio, ai membri del Parlamento europeo, ai

giudici degli organi giurisdizionali dell'Unione o ai membri della Corte dei conti europea siano in linea con il livello minimo comune di protezione stabilito dal presente regolamento e, qualora non lo siano, apportare le modifiche necessarie.

Or. en

Emendamento 49
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter) Nel contesto della sicurezza delle informazioni, le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero rafforzare l'interoperabilità organizzativa e intraprendere un'azione comune al fine di garantire la debita protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei dati e di tutto il materiale utilizzato per rilevare, conservare, elaborare e trasmettere le informazioni.

Or. en

Emendamento 50
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater) L'accesso alle informazioni in modo sicuro e in un contesto di fiducia reciproca è essenziale affinché i colegislatori europei esercitino le loro funzioni e non siano limitati nell'esercizio delle loro funzioni democratiche. I deputati al Parlamento europeo esercitano tale funzione legislativa e il

	loro accesso alle informazioni dovrebbe pertanto essere disciplinato da norme comparabili, in termini di requisiti, alle norme minime comuni stabilite dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 51
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) La recente pandemia ha ***provocato un*** cambiamento significativo nelle prassi di lavoro, facendo diventare gli strumenti di comunicazione remota la regola. Molte procedure che, almeno in parte, erano ancora cartacee sono state quindi rapidamente adattate per permettere il trattamento e lo scambio di informazioni per via elettronica. Questi sviluppi richiedono modifiche nel trattamento e nella protezione delle informazioni. Il presente regolamento tiene conto delle nuove prassi di lavoro.	4) La recente pandemia ha ***accelerato il soggiacente*** cambiamento significativo nelle prassi di lavoro, facendo diventare gli strumenti di comunicazione remota la regola. Molte procedure che, almeno in parte, erano ancora cartacee sono state quindi rapidamente adattate per permettere il trattamento e lo scambio di informazioni per via elettronica. Questi sviluppi richiedono modifiche nel trattamento e nella protezione delle informazioni. Il presente regolamento tiene conto delle nuove prassi di lavoro.

Or. en

Emendamento 52
Annika Bruna, Jean-Paul Garraud

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) Creando un livello minimo comune di protezione delle ICUE e delle informazioni non classificate, il presente regolamento contribuisce ad assicurare che le istituzioni e gli organi dell'Unione abbiano il sostegno di un'amministrazione	5) Creando un livello minimo comune di protezione delle ICUE e delle informazioni non classificate, il presente regolamento contribuisce ad assicurare che le istituzioni e gli organi dell'Unione abbiano il sostegno di un'amministrazione

efficace e indipendente nell'assolvimento dei loro compiti. Nel contempo, ogni istituzione e organo dell'Unione conserva la propria autonomia nel determinare le modalità di attuazione delle norme stabilite nel presente regolamento, in linea con le proprie esigenze di sicurezza. Il presente regolamento non impedisce in alcun caso alle istituzioni e agli organi dell'Unione di assolvere i propri compiti, quali conferiti dalla legislazione dell'UE, né viola la loro autonomia istituzionale.	efficace e indipendente nell'assolvimento dei loro compiti. Nel contempo, ogni istituzione e organo dell'Unione conserva la propria autonomia nel determinare le modalità di attuazione delle norme stabilite nel presente regolamento, in linea con le proprie esigenze di sicurezza. Il presente regolamento non impedisce in alcun caso alle istituzioni e agli organi dell'Unione di assolvere i propri compiti, quali conferiti dalla legislazione dell'UE, né viola la loro autonomia istituzionale***; tale livello minimo comune di protezione delle ICUE deve trovare il giusto equilibrio tra la trasparenza e il ricorso alla classifica in un modo che impedisca agli organi dell'UE di assolvere i propri compiti***.
	Or. fr

Emendamento 53
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) Creando un livello minimo comune di protezione delle ICUE e delle informazioni non classificate, il presente regolamento contribuisce ad assicurare che le istituzioni e gli organi dell'Unione abbiano il sostegno di un'amministrazione efficace e indipendente nell'assolvimento dei loro compiti. Nel contempo, ogni istituzione e organo dell'Unione conserva la propria autonomia nel determinare le modalità di attuazione delle norme stabilite nel presente regolamento, in linea con le proprie esigenze di sicurezza. Il presente regolamento non impedisce in alcun caso alle istituzioni e agli organi dell'Unione di assolvere i propri compiti, quali conferiti dalla legislazione dell'UE, né viola la loro autonomia istituzionale.	5) Creando un livello minimo comune di protezione delle ICUE e delle informazioni non classificate, il presente regolamento contribuisce ad assicurare che le istituzioni e gli organi dell'Unione abbiano il sostegno di un'amministrazione efficace e indipendente nell'assolvimento dei loro compiti. Nel contempo, ogni istituzione e organo dell'Unione conserva la propria autonomia nel determinare le modalità di attuazione delle norme stabilite nel presente regolamento, in linea con le proprie esigenze di sicurezza. Il presente regolamento non impedisce in alcun caso alle istituzioni e agli organi dell'Unione di assolvere i propri compiti, quali conferiti dalla legislazione dell'UE, né viola la loro autonomia istituzionale. ***Si dovrebbe inoltre tenere debitamente conto del fatto che le misure non incidano negativamente***

sull'efficienza dello scambio di informazioni e delle operazioni delle entità dell'Unione con altre entità dell'Unione e con le autorità nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 54
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) La condivisione delle ICUE in modo trasparente e tempestivo è fondamentale per il corretto funzionamento delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Nell'attuare il presente regolamento le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero adoperarsi per rafforzare la trasparenza, ridurre al minimo e limitare nel tempo l'uso di documenti riservati, fornire garanzie contro il ricorso alla classifica in un modo che impedirebbe alle entità dell'Unione di assolvere i propri compiti, nonché garantire un'adeguata protezione degli informatori e un elevato livello di protezione delle informazioni in linea con il diritto dell'Unione e le migliori pratiche.

Or. en

Emendamento 55
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) Il presente regolamento dovrebbe garantire che qualsiasi limitazione del

diritto alla protezione dei dati personali e alla vita privata sia necessaria e proporzionata e rispetti il contenuto essenziale di detto diritto, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 56
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter) Tutte le misure di sicurezza delle informazioni che comportano il trattamento di dati personali dovrebbero essere conformi alla pertinente legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e della vita privata. Le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero fornire le pertinenti garanzie tecniche e organizzative per assicurare la conformità in un modo responsabile, trasparente e giustificato.

Or. en

Emendamento 57
Annika Bruna, Jean-Paul Garraud

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) Una parte essenziale delle informazioni sulle minacce informatiche riguarda le vulnerabilità sfruttate, vale a dire le debolezze che gli hacker sfruttano per ottenere un accesso non autorizzato. L'Agenzia dell'Unione europea per la

cibersicurezza (ENISA) potrebbe non avere la capacità sufficiente per gestire il volume di segnalazioni provenienti dai fabbricanti di prodotti in merito a tali vulnerabilità. Gli Stati membri dell'UE preferirebbero che tali segnalazioni siano inviate ai gruppi nazionali di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT).

Or. fr

Emendamento 58
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis) Al fine di preservare la natura specifica dei compiti e delle attività della Banca centrale europea (BCE) nell'ambito del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e del meccanismo di vigilanza unico (SSM), che sono svolti in cooperazione con le banche centrali nazionali e le autorità nazionali competenti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle informazioni del SEBC e dell'SSM.

Or. en

Emendamento 59
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8) Al fine di creare una struttura formale per la cooperazione tra le istituzioni e gli organi dell'Unione nel settore della sicurezza delle informazioni,	8) Al fine di creare una struttura formale ***comune e uniforme*** per la cooperazione tra le istituzioni e gli organi dell'Unione nel settore della sicurezza delle

occorre istituire un gruppo di coordinamento interistituzionale ("gruppo di coordinamento") in cui siano rappresentate tutte le autorità di sicurezza delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Senza essere dotato di poteri decisionali, il gruppo di coordinamento dovrebbe migliorare la coerenza delle politiche nel settore della sicurezza delle informazioni e contribuire all'armonizzazione delle procedure e degli strumenti per la sicurezza delle informazioni in tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione.	informazioni, occorre istituire un gruppo di coordinamento interistituzionale ("gruppo di coordinamento") in cui siano rappresentate tutte le autorità di sicurezza delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Senza essere dotato di poteri decisionali, il gruppo di coordinamento dovrebbe migliorare la coerenza delle politiche nel settore della sicurezza delle informazioni e contribuire all'armonizzazione delle procedure e degli strumenti per la sicurezza delle informazioni in tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 60
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9) Il lavoro del gruppo di coordinamento necessita del sostegno di esperti in diversi settori della sicurezza delle informazioni: categorizzazione e apposizione di un contrassegno, sistemi di comunicazione e informazione, accreditamento, sicurezza materiale e condivisione di ICUE e scambio di informazioni classificate. Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi tra le istituzioni e gli organi dell'Unione, dovrebbero essere istituiti sottogruppi tematici. Inoltre, ove necessario, il gruppo di coordinamento dovrebbe poter istituire altri sottogruppi con compiti specifici.	9) Il lavoro del gruppo di coordinamento necessita del sostegno di esperti in diversi settori della sicurezza delle informazioni: categorizzazione e apposizione di un contrassegno, sistemi di comunicazione e informazione, accreditamento, sicurezza materiale e condivisione di ICUE e scambio di informazioni classificate. Al fine di ***ridurre gli oneri amministrativi ed*** evitare la duplicazione degli sforzi tra le istituzioni e gli organi dell'Unione, dovrebbero essere istituiti sottogruppi tematici. Inoltre, ove necessario, il gruppo di coordinamento dovrebbe poter istituire altri sottogruppi con compiti specifici.

Or. en

Emendamento 61
Annika Bruna, Jean-Paul Garraud

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10) Il gruppo di coordinamento dovrebbe cooperare strettamente con le autorità di sicurezza nazionali degli Stati membri allo scopo di rafforzare la sicurezza delle informazioni nell'Unione. È pertanto opportuno istituire un comitato degli Stati membri per la sicurezza delle informazioni, incaricato di fornire consulenza al gruppo di coordinamento.	10) Il gruppo di coordinamento dovrebbe cooperare strettamente con le autorità di sicurezza nazionali degli Stati membri allo scopo di rafforzare la sicurezza delle informazioni nell'Unione. È pertanto opportuno istituire un comitato degli Stati membri per la sicurezza delle informazioni, incaricato di fornire consulenza al gruppo di coordinamento ***nel rispetto delle prerogative degli Stati membri in materia di dati riservati relativi alla sicurezza***.

Or. fr

Emendamento 62
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10) Il gruppo di coordinamento dovrebbe cooperare strettamente con ***le autorità di sicurezza nazionali*** degli Stati membri allo scopo di rafforzare la sicurezza delle informazioni nell'Unione. È pertanto opportuno istituire un comitato degli Stati membri per la sicurezza delle informazioni, incaricato di fornire consulenza al gruppo di coordinamento.	10) Il gruppo di coordinamento dovrebbe cooperare strettamente con ***l'autorità di classifica*** degli Stati membri allo scopo di rafforzare la sicurezza delle informazioni nell'Unione. È pertanto opportuno istituire un comitato degli Stati membri per la sicurezza delle informazioni, incaricato di fornire consulenza al gruppo di coordinamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento dovrebbe applicarsi in modo orizzontale.

Emendamento 63
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12) Il principio della gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni dovrebbe essere al centro della politica che ogni istituzione e organo dell'Unione deve sviluppare in questo settore. Sebbene debbano essere soddisfatti i requisiti minimi previsti dal presente regolamento, ogni istituzione e organo dell'Unione dovrebbe adottare misure di sicurezza specifiche per proteggere le informazioni conformemente ai risultati di una valutazione interna del rischio. Analogamente, i mezzi tecnici per proteggere le informazioni dovrebbero essere adattati ***alla situazione specifica*** di ogni istituzione e organo.	12) Il principio della gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni dovrebbe essere al centro della politica che ogni istituzione e organo dell'Unione deve sviluppare in questo settore. Sebbene debbano essere soddisfatti i requisiti minimi ***comuni*** previsti dal presente regolamento, ogni istituzione e organo dell'Unione dovrebbe adottare misure di sicurezza specifiche per proteggere le informazioni conformemente ai risultati di una valutazione interna del rischio. Analogamente, i mezzi tecnici per proteggere le informazioni dovrebbero essere adattati ***alle esigenze e specificità*** di ogni istituzione e organo.

Or. en

Emendamento 64
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13) Data la diversità delle categorie di informazioni non classificate che le istituzioni e gli organi dell'Unione hanno sviluppato sulla base delle proprie norme di sicurezza delle informazioni, e al fine di evitare ritardi nell'attuazione del presente regolamento, le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero poter mantenere il proprio sistema di contrassegni a fini interni o quando scambiano informazioni con i propri particolari omologhi di altre istituzioni e organi dell'Unione o degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 65
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14) Onde adeguarsi alle nuove prassi di telelavoro, ***le reti*** per la connessione ai servizi di accesso remoto dell'istituzione o dell'organo dell'Unione dovrebbero essere ***protette*** mediante misure di sicurezza ***adeguate***.	14) Onde adeguarsi alle nuove prassi di telelavoro, ***i sistemi informativi di rete, le infrastrutture digitali e i terminali*** per la connessione ai servizi di accesso remoto dell'istituzione o dell'organo dell'Unione dovrebbero essere ***protetti*** mediante misure di sicurezza ***all'avanguardia***.

Or. en

Emendamento 66
Annika Bruna, Jean-Paul Garraud

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14) Onde adeguarsi alle nuove prassi di telelavoro, le reti per la connessione ai servizi di accesso remoto dell'istituzione o dell'organo dell'Unione dovrebbero essere protette mediante misure di sicurezza adeguate.	14) Onde adeguarsi alle nuove prassi di telelavoro, le reti per la connessione ai servizi di accesso remoto dell'istituzione o dell'organo dell'Unione dovrebbero essere protette mediante misure di sicurezza adeguate ***investendo nella sicurezza da punto a punto delle reti***.

Or. fr

Emendamento 67
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15) Poiché le istituzioni e gli organi	15) Poiché le istituzioni e gli organi

dell'Unione ricorrono spesso a contraenti e all'esternalizzazione, è importante stabilire disposizioni comuni sul personale dei contraenti che svolge compiti correlati alla sicurezza delle informazioni.	dell'Unione ricorrono spesso a contraenti e all'esternalizzazione, è importante stabilire disposizioni comuni sul personale dei contraenti che svolge compiti correlati alla sicurezza delle informazioni. ***Tali disposizioni dovrebbero includere, tra l'altro, l'obbligo di sottoporsi, nell'ambito delle procedure di appalto, a un controllo approfondito, tenendo conto dell'intera catena di approvvigionamento e del contesto economico e politico in cui operano i terzi. Qualora rappresentino un rischio per l'integrità dei processi democratici nell'UE, le relazioni con terzi dovrebbero essere interrotte senza indebito ritardo.***

Or. en

Emendamento 68
Annika Bruna, Jean-Paul Garraud

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15) Poiché le istituzioni e gli organi dell'Unione ricorrono spesso a contraenti e all'esternalizzazione, è importante stabilire disposizioni comuni sul personale dei contraenti che svolge compiti correlati alla sicurezza delle informazioni.	15) Poiché le istituzioni e gli organi dell'Unione ricorrono spesso a contraenti e all'esternalizzazione, è importante stabilire disposizioni comuni sul personale dei contraenti che svolge compiti correlati alla sicurezza delle informazioni ***e verificare la qualità e la riservatezza dei contraenti esterni***.

Or. fr

Emendamento 69
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*

16) Le disposizioni sostanziali relative all'accesso alle ICUE previste dalle norme interne di varie istituzioni e vari organi dell'Unione sono attualmente allineate, ma vi sono differenze significative per quanto riguarda le denominazioni e le procedure richieste. ***Ciò comporta un onere per le autorità di sicurezza nazionali degli Stati membri, che devono adeguarsi a requisiti diversi.*** È pertanto necessario prevedere un glossario comune e procedure comuni nel settore della sicurezza del personale, in modo da ***semplificare la cooperazione con le autorità di sicurezza nazionali degli Stati membri e*** limitare il rischio di compromissione delle ICUE.	16) Le disposizioni sostanziali relative all'accesso alle ICUE previste dalle norme interne di varie istituzioni e vari organi dell'Unione sono attualmente allineate, ma vi sono differenze significative per quanto riguarda le denominazioni e le procedure richieste. È pertanto necessario prevedere un glossario comune e procedure comuni nel settore della sicurezza del personale, in modo da limitare il rischio di compromissione delle ICUE.

Or. en

Emendamento 70
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
18) La protezione delle ICUE è assicurata anche mediante misure tecniche e organizzative che si applicano ai locali, agli edifici, alle sale, agli uffici o alle strutture delle istituzioni e degli organi dell'Unione in cui le ICUE sono discusse, trattate o conservate. Il presente regolamento prevede l'attuazione di una procedura di gestione della sicurezza delle informazioni nel settore della sicurezza materiale che consentirebbe alle istituzioni e agli organi dell'Unione di scegliere le misure di sicurezza adeguate per i loro siti.	18) La protezione delle ICUE è assicurata anche mediante misure tecniche e organizzative che si applicano ai locali, agli edifici, alle sale, agli uffici o alle strutture delle istituzioni e degli organi dell'Unione in cui le ICUE sono discusse, trattate o conservate. Il presente regolamento prevede l'attuazione di una procedura di gestione della sicurezza delle informazioni nel settore della sicurezza materiale che consentirebbe alle istituzioni e agli organi dell'Unione di scegliere le misure di sicurezza adeguate per i loro siti. ***Dovrebbe essere effettuata una valutazione approfondita delle infrastrutture di sicurezza, inclusi i servizi, che comprenda tutti gli aspetti dell'ambiente e della catena operativi.***

Or. en

Emendamento 71
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
20) Il controllo dell'originatore è un principio ***importante*** nella gestione delle ICUE, pertanto esso deve essere ***chiaramente stabilito e sviluppato***. A tale riguardo, la creazione di ICUE conferisce all'originatore una responsabilità ***che dovrebbe coprire l'intero*** ciclo di vita del pertinente documento ICUE.	20) Il controllo dell'originatore è un principio nella gestione delle ICUE, pertanto esso deve essere ***tenuto in considerazione***. A tale riguardo, la creazione di ICUE conferisce all'originatore una responsabilità ***all'inizio del*** ciclo di vita del pertinente documento ICUE.

Or. en

Emendamento 72
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
21) Le istituzioni e gli organi dell'Unione tradizionalmente hanno sviluppato i propri sistemi di comunicazione e informazione per lo più in modo autonomo, senza prestare sufficiente attenzione alla loro interoperabilità in tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione. Occorre pertanto stabilire requisiti minimi di sicurezza relativi ai sistemi di comunicazione e informazione ("CIS") che trattano ***e conservano*** sia ICUE che informazioni non classificate, allo scopo di garantire uno scambio fluido delle informazioni con le pertinenti parti interessate.	21) Le istituzioni e gli organi dell'Unione tradizionalmente hanno sviluppato i propri sistemi di comunicazione e informazione per lo più in modo autonomo, senza prestare sufficiente attenzione alla loro interoperabilità in tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione. Occorre pertanto stabilire requisiti minimi di sicurezza relativi ai sistemi di comunicazione e informazione ("CIS") che trattano***, conservano e trasmettono*** sia ICUE che informazioni non classificate, allo scopo di garantire uno scambio fluido delle informazioni con le pertinenti parti interessate.

Or. en

Emendamento 73
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	21 bis) Le informazioni detenute dalle entità dell'Unione sono scambiate anche attraverso l'ambiente TIC, in loco o mediante attività virtuali, prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, nonché attraverso reti e sistemi informativi di proprietà di un'entità dell'Unione e gestiti dalla stessa oppure ospitati o gestiti da un terzo, compresi i dispositivi mobili, le reti interne e le reti professionali non connesse a Internet e qualsiasi dispositivo connesso all'ambiente TIC.

Or. en

Emendamento 74
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce ***le*** norme di sicurezza delle informazioni per tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione.	1. Il presente regolamento stabilisce ***una serie minima di*** norme ***comuni e uniformi*** di sicurezza delle informazioni per tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 75
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce le norme di sicurezza delle informazioni per tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione.	1. Il presente regolamento stabilisce le norme ***minime comuni*** di sicurezza delle informazioni per tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 76
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nessuna delle disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle sulle ICUE, può essere utilizzata per limitare il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione al di là della legislazione applicabile in materia.

Or. en

Emendamento 77
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica a tutte le informazioni trattate e conservate dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, comprese le informazioni riguardanti le attività della Comunità europea dell'energia atomica diverse dalle informazioni classificate Euratom.	1. Il presente regolamento si applica a tutte le informazioni trattate e conservate dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, comprese le informazioni riguardanti le attività della Comunità europea dell'energia atomica diverse dalle informazioni classificate Euratom ***ed escluse le informazioni relative ai compiti e alle***

attività della BCE nell'ambito del SEBC e dell'SSM.

Or. en

Emendamento 78
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (Euratom) n. 3/1958[1], il regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica[2], il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio[5], il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], il regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], il regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio[8] che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione.[KL1] [1] Regolamento (Euratom) n. 3/1958 relativo all'applicazione dell'articolo 24 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU 17 del 6.10.1958, pag. 406). [2] GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385. [3] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). [4] Regolamento

(UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). [5] Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1). [6] Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). [7] Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149). [8] Regolamento […] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 79
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il presente regolamento non si applica ai i commissari, ai rappresentanti degli Stati membri che agiscono in seno al Consiglio, ai membri del Parlamento europeo, ai giudici degli organi giurisdizionali dell'Unione o ai membri della Corte dei conti europea. Al fine di garantire l'efficacia del regolamento e di non creare lacune all'interno del sistema di sicurezza delle informazioni né discrepanze tra persone all'interno della stessa istituzione, tali istituzioni e organi adottano norme interne in linea con il presente regolamento.

Or. en

Emendamento 80
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tre livelli di informazioni non classificate: informazioni ad uso pubblico, informazioni normali e informazioni ***sensibili*** non classificate;	a) tre livelli di informazioni non classificate: informazioni ad uso pubblico, informazioni normali e informazioni ***protette*** non classificate; *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Motivazione

Solo le informazioni contrassegnate come CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET, TRES SECRET UE/EU TOP SECRET sono definite "sensibili" dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Per evitare confusione, si dovrebbe utilizzare una terminologia diversa.

Emendamento 81

Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***quattro*** livelli di informazioni classificate UE: ***RESTREINT UE/EU RESTRICTED,*** CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET, TRES SECRET UE/EU TOP SECRET.	b) ***tre*** livelli di informazioni classificate UE: CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET, TRES SECRET UE/EU TOP SECRET. *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Emendamento 82
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Questi livelli si basano sul danno che la divulgazione non autorizzata può arrecare ai legittimi interessi ***privati e*** pubblici, compresi quelli dell'Unione, delle istituzioni e degli organi dell'Unione, degli Stati membri o di altre parti interessate, in modo che possano essere applicate le misure di protezione adeguate.	3. Questi livelli si basano sul danno che la divulgazione non autorizzata può arrecare ai legittimi interessi pubblici, compresi quelli dell'Unione, delle istituzioni e degli organi dell'Unione, degli Stati membri o di altre parti interessate, in modo che possano essere applicate le misure di protezione adeguate.

Or. en

Emendamento 83
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini dell'effettivo esercizio del loro mandato conformemente ai trattati, i membri delle istituzioni dell'Unione hanno accesso a tutti i tipi di informazioni sulla base di una necessità di conoscere.

Or. en

Emendamento 84
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'inosservanza del presente regolamento, in particolare la divulgazione non autorizzata di informazioni aventi un livello di riservatezza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ad eccezione delle informazioni ad uso pubblico, è oggetto di indagine e può far sorgere la responsabilità del personale conformemente ai trattati o allo statuto del personale applicabile.	2. L'inosservanza del presente regolamento, in particolare la divulgazione non autorizzata di informazioni aventi un livello di riservatezza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ad eccezione delle informazioni ad uso pubblico, è oggetto di indagine e può far sorgere la responsabilità del personale conformemente ai trattati o allo statuto del personale applicabile***, tenendo debitamente conto delle disposizioni sulla divulgazione di fatti che lasciano presumere l'esistenza di una possibile attività illecita, comprese frode o corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Unione, o di una condotta relativa all'espletamento di incarichi professionali che può costituire una grave inadempienza degli obblighi professionali, nonché la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 85
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le istituzioni e gli organi dell'Unione valutano tutte le informazioni che trattano e che conservano al fine di ordinarle secondo categorie conformemente ai livelli di riservatezza di cui all'articolo 2, paragrafo 2.	3. ***Fatto salvo l'articolo 15 TFUE,*** le istituzioni e gli organi dell'Unione valutano tutte le informazioni che trattano e che conservano al fine di ordinarle secondo categorie conformemente ai livelli di riservatezza di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 86
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) integrità: il fatto che l'informazione è completa e che la completezza dell'informazione non è modificata;	d) integrità: il fatto che l'informazione è completa e che la completezza dell'informazione non è modificata ***e il fatto che l'infrastruttura tecnica utilizzata per condividere le informazioni è protetta da qualsiasi interferenza esterna***;

Or. en

Emendamento 87
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le istituzioni e gli organi dell'Unione che trattano e conservano ICUE organizzano una formazione obbligatoria almeno una volta ogni cinque anni destinata a tutte le persone autorizzate ad accedere alle ICUE. Le istituzioni e gli organi dell'Unione interessati organizzano una formazione	Le istituzioni e gli organi dell'Unione che trattano e conservano ICUE organizzano una formazione obbligatoria almeno una volta ogni cinque anni destinata a tutte le persone autorizzate ad accedere alle ICUE. Le istituzioni e gli organi dell'Unione interessati organizzano una formazione

specifica per le funzioni specifiche incaricate di compiti riguardanti la sicurezza delle informazioni.	specifica per le funzioni specifiche incaricate di compiti riguardanti la sicurezza delle informazioni. ***Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le entità dell'Unione elaborano e attuano corsi di formazione efficaci e adeguati per tutte le persone autorizzate ad accedere alle ICUE, commisurati ai rischi individuati a norma dell'articolo 5.***

Or. en

Emendamento 88
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

Or. en

Emendamento 89
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) la continuità operativa e il ripristino in caso di disastro;	f) la continuità operativa***, la gestione delle crisi*** e il ripristino in caso di disastro;

Or. en

Emendamento 90
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La composizione dei membri nominati del gruppo di coordinamento rispetta un adeguato equilibrio di genere e geografico.

Or. en

Emendamento 91
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) adotta decisioni sull'istituzione di sottogruppi tematici, sul loro mandato e sulla regolarità delle loro riunioni;

Or. en

Emendamento 92
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) monitora la conformità delle istituzioni e degli organi dell'Unione al presente regolamento e ai documenti di orientamento elaborati a norma della lettera c) mediante l'adozione di una relazione di valutazione annuale, che raccoglie i contributi dei sottogruppi pertinenti.

Or. en

Emendamento 93

Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) monitora la conformità delle istituzioni e degli organi dell'Unione al presente regolamento e ai documenti di orientamento elaborati a norma della lettera c) mediante l'adozione di una relazione di valutazione annuale.

Or. en

Emendamento 94
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ogni istituzione od organo dell'Unione è adeguatamente rappresentato nel gruppo di coordinamento ***e,*** se del caso, ***nei sottogruppi tematici***.	6. Ogni istituzione od organo dell'Unione è adeguatamente rappresentato nel gruppo di coordinamento***. Il Parlamento, la Commissione e il Consiglio sono rappresentati in tutti i sottogruppi tematici.*** Se del caso, ***anche altri organi e istituzioni sono rappresentati in tali sottogruppi***.

Or. en

Emendamento 95
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Le istituzioni e gli organi dell'Unione sottopongono all'attenzione del gruppo di coordinamento qualsiasi	7. Le istituzioni e gli organi dell'Unione sottopongono all'attenzione del gruppo di coordinamento qualsiasi

sviluppo significativo della politica di sicurezza delle informazioni all'interno della propria organizzazione.	sviluppo significativo della politica di sicurezza delle informazioni all'interno della propria organizzazione ***senza indebito ritardo***.

Or. en

Emendamento 96
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Nell'adempimento dei compiti di cui al paragrafo 2, lettera e), il gruppo di coordinamento è assistito da un comitato per la sicurezza delle informazioni. Tale comitato è composto da un rappresentante di ogni autorità di sicurezza nazionale ed è presieduto dal segretariato del gruppo di coordinamento di cui al paragrafo 5. Il comitato per la sicurezza delle informazioni svolge un ruolo consultivo.	8. Nell'adempimento dei compiti di cui al paragrafo 2, lettera e), il gruppo di coordinamento è assistito da un comitato per la sicurezza delle informazioni. Tale comitato è composto da un rappresentante di ogni autorità di sicurezza nazionale ed è presieduto dal segretariato del gruppo di coordinamento di cui al paragrafo 5. ***Un rappresentante del Parlamento partecipa in qualità di osservatore.*** Il comitato per la sicurezza delle informazioni svolge un ruolo consultivo.

Or. en

Emendamento 97
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) un sottogruppo sulle intese amministrative con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 98
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni istituzione e organo dell'Unione designa un'autorità di sicurezza che assume le responsabilità assegnate dal presente regolamento e***, se del caso, dalle proprie norme di sicurezza interne***. Nell'adempimento dei propri compiti, ogni autorità di sicurezza dispone del sostegno del servizio o funzionario incaricato dei compiti di sicurezza delle informazioni.	1. Ogni istituzione e organo dell'Unione designa un'autorità di sicurezza che assume le responsabilità assegnate dal presente regolamento e ***monitora e garantisce che ciascuna istituzione o ciascun organo dell'Unione interessati siano conformi ai documenti di orientamento adottati dal gruppo di coordinamento***. Nell'adempimento dei propri compiti, ogni autorità di sicurezza dispone del sostegno del servizio o funzionario incaricato dei compiti di sicurezza delle informazioni.

Or. en

Emendamento 99
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) cifratura ***delle informazioni a riposo e in transito***;	d) cifratura ***da punto a punto delle informazioni in tutte le fasi dei processi pertinenti***;

Or. en

Emendamento 100
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Le istituzioni e gli organi dell'Unione possono assegnare il contrassegno "PUBLIC USE" alle informazioni di cui al paragrafo 1.	2. Le istituzioni e gli organi dell'Unione possono assegnare il contrassegno "PUBLIC USE" alle informazioni di cui al paragrafo 1. ***L'assenza di tale contrassegno non lascia presumere che le informazioni possano essere classificate.***

Or. en

Emendamento 101
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le istituzioni e gli organi dell'Unione ***possono assegnare*** il contrassegno "PUBLIC USE" alle informazioni di cui al paragrafo 1.	2. Le istituzioni e gli organi dell'Unione ***assegnano*** il contrassegno "PUBLIC USE" alle informazioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 102
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione garantiscono l'integrità e la disponibilità delle informazioni ad uso pubblico mediante misure adeguate in funzione delle relative esigenze di sicurezza.	3. Tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione garantiscono l'integrità e la disponibilità delle informazioni ad uso pubblico mediante misure adeguate in funzione delle relative esigenze di sicurezza ***e nel rispetto del diritto all'informazione***.

Or. en

Emendamento 103

Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni normali possono essere contrassegnate visivamente o con metadati ove necessario per garantirne la protezione, in particolare se condivise al di fuori delle istituzioni e degli organi dell'Unione. In tal caso è utilizzato il contrassegno "EU NORMAL" o "nome o acronimo dell'istituzione o dell'organo dell'Unione NORMAL" (adattato caso per caso).	2. Le informazioni normali possono essere contrassegnate visivamente o con metadati ove necessario per garantirne la protezione, in particolare se condivise al di fuori delle istituzioni e degli organi dell'Unione. In tal caso è utilizzato il contrassegno "EU NORMAL" o "nome o acronimo dell'istituzione o dell'organo dell'Unione NORMAL" (adattato caso per caso). ***L'assenza di tale contrassegno non lascia presumere che le informazioni possano essere classificate.***

Or. en

Emendamento 104
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le informazioni normali sono scambiate al di fuori delle istituzioni e degli organi dell'Unione solo con persone fisiche o giuridiche che hanno una necessità di conoscere.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 105
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Le informazioni normali sono scambiate al di fuori delle istituzioni e degli organi dell'Unione solo con persone fisiche o giuridiche che hanno una necessità di conoscere.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 106
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le istituzioni e gli organi dell'Unione categorizzano, trattano e conservano come informazioni sensibili non classificate tutte le informazioni che non sono classificate ma che essi devono proteggere in virtù di obblighi giuridici o del danno che la loro divulgazione non autorizzata può arrecare ai legittimi interessi ***privati e*** pubblici, compresi quelli delle istituzioni e degli organi dell'Unione***,*** degli Stati membri ***o di persone fisiche***.	1. Le istituzioni e gli organi dell'Unione categorizzano, trattano e conservano come informazioni sensibili non classificate tutte le informazioni che non sono classificate ma che essi devono proteggere in virtù di obblighi giuridici o del danno che la loro divulgazione non autorizzata può arrecare ai legittimi interessi pubblici, compresi quelli delle istituzioni e degli organi dell'Unione ***o*** degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 107
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le informazioni sensibili non classificate sono scambiate al di fuori delle istituzioni e degli organi dell'Unione solo con persone fisiche e giuridiche che hanno una necessità di conoscere, nel rispetto delle istruzioni di trattamento che accompagnano le informazioni. Tutte le parti coinvolte sono informate delle	4. Le informazioni sensibili non classificate sono scambiate al di fuori delle istituzioni e degli organi dell'Unione solo con persone fisiche e giuridiche che hanno una necessità di conoscere, nel rispetto delle istruzioni di trattamento che accompagnano le informazioni ***e dei requisiti che derivano dalle tutele***

opportune istruzioni di trattamento.	***giuridiche che potrebbero applicarsi conformemente al paragrafo 1***. Tutte le parti coinvolte sono informate delle opportune istruzioni di trattamento.

Or. en

Emendamento 108
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le istituzioni e gli organi dell'Unione stabiliscono procedure per la segnalazione e la gestione di qualsiasi incidente o presunto incidente che possa compromettere la sicurezza delle informazioni non classificate.	1. Le istituzioni e gli organi dell'Unione stabiliscono procedure ***uniformi*** per la segnalazione e la gestione di qualsiasi incidente o presunto incidente che possa compromettere la sicurezza delle informazioni non classificate.

Or. en

Emendamento 109
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ove necessario, le istituzioni e gli organi dell'Unione utilizzano i contrassegni previsti agli articoli 12, 13 e 14. ***Eccezionalmente, a livello interno e in relazione ai loro omologhi particolari di altre istituzioni e organi dell'Unione o degli Stati membri, possono utilizzare altri contrassegni equivalenti, con l'accordo di tutte le parti. Tale eccezione è notificata al sottogruppo sulle informazioni non classificate di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).***	2. Ove necessario, le istituzioni e gli organi dell'Unione utilizzano i contrassegni previsti agli articoli 12, 13 e 14.

Or. en

Emendamento 110
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) monitorare la conformità delle istituzioni e degli organi dell'Unione alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e ai documenti di orientamento adottati dal gruppo di coordinamento.

Or. en

Emendamento 111
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 112
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il gruppo di coordinamento adotta documenti di orientamento sulla creazione	2. Il gruppo di coordinamento adotta documenti di orientamento sulla creazione e la classificazione delle ICUE. ***Tali***

e la classificazione delle ICUE.	***documenti tengono conto sia del principio della minimizzazione del ricorso alla classificazione sia del rischio di sovraclassificazione di certi documenti e includono norme sulla valutazione e sulla giustificazione della classificazione delle informazioni e dei materiali, allo scopo di aumentare la trasparenza ed evitare effetti di lock-in ingiustificati.***

Or. en

Emendamento 113
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In caso di dubbio sulla natura riservata di un'informazione o sul suo livello di classificazione o in caso di disaccordo tra le istituzioni europee, quest'ultime si consultano senza alcun indugio e prima della trasmissione dell'informazione. Nell'ambito di tali consultazioni, le istituzioni sono rappresentante dal rispettivo presidente o dal responsabile della sicurezza. In caso di disaccordo, i presidenti delle istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.

Or. en

Emendamento 114
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente articolo lascia impregiudicato il regolamento (CE)

n. 1049/2001.

Or. en

Emendamento 115
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Un'azione o un'omissione*** di un'istituzione o un organo dell'Unione o di una persona, che violi il presente regolamento, è da considerarsi una violazione della sicurezza.	1. ***Qualsiasi azione o omissione*** di un'istituzione o un organo dell'Unione o di una persona, che violi il presente regolamento, è da considerarsi una violazione della sicurezza.

Or. en

Emendamento 116
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) informare l'originatore;	a) informare l'originatore ***senza indebito ritardo, e in ogni caso non oltre tre giorni dopo che l'autorità di sicurezza è stata informata della violazione***;

Or. en

Emendamento 117
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) assicurare che personale non	b) assicurare che personale non

direttamente interessato dalla violazione indaghi sul caso per accertare i fatti;	direttamente interessato dalla violazione indaghi ***in modo approfondito*** sul caso per accertare i fatti;

Or. en

Emendamento 118
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) informare le autorità competenti della compromissione accertata o potenziale e delle misure adottate.	e) informare le autorità competenti della compromissione accertata o potenziale e delle misure adottate ***senza indebito ritardo, e in ogni caso non oltre tre giorni dopo che l'autorità di sicurezza è stata informata della violazione***.

Or. en

Emendamento 119
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le istituzioni e gli organi dell'Unione tengono conto della lealtà, dell'onestà e dell'affidabilità di una persona, accertate mediante un'indagine di sicurezza condotta ***dalle*** autorità competenti ***dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino***.	2. Le istituzioni e gli organi dell'Unione tengono conto della lealtà, dell'onestà e dell'affidabilità di una persona, accertate mediante un'indagine di sicurezza condotta ***dalla Commissione in cooperazione con le*** autorità competenti ***dei pertinenti Stati membri. La Commissione può altresì cooperare con paesi terzi e organizzazioni internazionali con i quali l'Unione abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni***.

Or. en

Emendamento 120
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le istituzioni e gli organi dell'Unione possono accettare nulla osta di sicurezza di paesi terzi e organizzazioni internazionali con cui l'Unione abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 121
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le istituzioni e gli organi dell'Unione possono accettare nulla osta di sicurezza di paesi terzi e organizzazioni internazionali con cui l'Unione abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni.	3. Le istituzioni e gli organi dell'Unione possono accettare nulla osta di sicurezza di paesi terzi e organizzazioni internazionali con cui l'Unione abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni. ***In ogni caso assicurano il rispetto dei principi di cui ai paragrafi 1 e 2.***

Or. en

Emendamento 122
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

In caso di conclusione di un accordo sul livello dei servizi, l'autorità di sicurezza della Commissione è il punto di contatto tra gli uffici di sicurezza dell'istituzione o dell'organo dell'Unione in questione e le competenti autorità nazionali degli Stati membri per quanto riguarda i nulla osta di sicurezza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 123
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In circostanze eccezionali, laddove sia debitamente giustificato nell'interesse del servizio e in attesa dell'esito dell'intera indagine di sicurezza, l'autorità di sicurezza di un'istituzione o un organo dell'Unione può rilasciare un'autorizzazione temporanea per accedere alle ICUE per una posizione specifica, fatte salve le disposizioni relative al rinnovo delle autorizzazioni di accesso alle ICUE ***e previa verifica dell'autorità di sicurezza nazionale pertinente***.	4. In circostanze eccezionali, laddove sia debitamente giustificato nell'interesse del servizio e in attesa dell'esito dell'intera indagine di sicurezza, l'autorità di sicurezza di un'istituzione o un organo dell'Unione può rilasciare un'autorizzazione temporanea per accedere alle ICUE per una posizione specifica, fatte salve le disposizioni relative al rinnovo delle autorizzazioni di accesso alle ICUE.

Or. en

Emendamento 124
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora il titolare di un'autorizzazione di accesso alle ICUE sia assunto presso un'altra istituzione o un altro organo dell'Unione, tale	***soppresso***

istituzione o organo dell'Unione notifica all'NSA pertinente il cambiamento di datore di lavoro tramite l'autorità di sicurezza competente.	

Or. en

Emendamento 125
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora il titolare di un'autorizzazione di accesso alle ICUE sia assunto presso un'altra istituzione o un altro organo dell'Unione, tale istituzione o organo dell'Unione notifica all'NSA pertinente il cambiamento di datore di lavoro tramite l'autorità di sicurezza competente.	3. Qualora il titolare di un'autorizzazione di accesso alle ICUE sia assunto presso un'altra istituzione o un altro organo dell'Unione, tale istituzione o organo dell'Unione notifica***, senza indebito ritardo,*** all'NSA pertinente il cambiamento di datore di lavoro tramite l'autorità di sicurezza competente.

Or. en

Emendamento 126
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) monitorare la conformità delle istituzioni e degli organi dell'Unione alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e ai documenti di orientamento adottati dal gruppo di coordinamento.

Or. en

Emendamento 127

Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni istituzione e organo dell'Unione originatore di ICUE determina ***la*** classifica di sicurezza delle informazioni al momento della loro creazione e conformemente all'articolo 18, paragrafo 1.	2. Ogni istituzione e organo dell'Unione originatore di ICUE determina ***l'iniziale*** classifica di sicurezza delle informazioni al momento della loro creazione e conformemente all'articolo 18, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 128
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ciascuna pagina è contrassegnata chiaramente con il livello di classifica;	a) ciascuna pagina è contrassegnata chiaramente con il livello di classifica ***e la durata della classifica***;

Or. en

Emendamento 129
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 32 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Controllo dell'originatore	***Consenso*** dell'originatore

Or. en

Emendamento 130
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'istituzione o l'organo dell'Unione sotto la cui autorità è creato un documento ICUE esercita il controllo dell'originatore su tale documento. L'originatore determina il livello di classifica del documento ed è responsabile della sua diffusione iniziale. Fatto salvo il regolamento (CE) ***n. 1049/2001***, il previo consenso scritto dell'originatore è necessario prima che le informazioni siano:	1. L'istituzione o l'organo dell'Unione sotto la cui autorità è creato un documento ICUE esercita il controllo dell'originatore su tale documento. L'originatore determina il livello di classifica del documento ed è responsabile della sua diffusione iniziale. ***L'originatore può consultare i destinatari previsti in merito al livello di classificazione di un documento ICUE, in particolare in caso di dubbi circa la natura riservata di un'informazione e il suo livello di classificazione appropriato e al fine di evitare una classificazione eccessiva di tali documenti. Ai fini della diffusione iniziale di un documento ICUE, l'originatore tiene conto dei diritti e degli obblighi dei destinatari delle informazioni derivanti dai trattati.*** Fatto salvo il regolamento (CE) ***n. 1049/2001***, il previo consenso scritto dell'originatore è necessario prima che le informazioni siano:

Or. en

Emendamento 131
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'istituzione o l'organo dell'Unione sotto la cui autorità è creato un documento ICUE ***esercita il controllo*** dell'originatore su tale documento. L'originatore determina il livello di classifica del documento ed è responsabile della sua diffusione iniziale. ***Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001, il previo consenso scritto dell'originatore è necessario*** prima che le informazioni siano:	1. L'istituzione o l'organo dell'Unione sotto la cui autorità è creato un documento ICUE ***classificato di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore detiene il diritto di consenso*** dell'originatore su tale documento. L'originatore determina il livello ***iniziale*** di classifica del documento ed è responsabile della sua diffusione iniziale. ***Il previo consenso scritto***

	dell'originatore deve essere ottenuto, se necessario, al fine di proteggere gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più dei suoi Stati membri nel settore della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari, delle relazioni internazionali o della politica finanziaria, monetaria o di politica economica, prima che le informazioni siano:

Or. en

Emendamento 132
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) copiate e tradotte in caso di livello TRES SECRET-UE/EU-TOP SECRET.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 133
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se non è possibile individuare l'originatore di un documento ICUE, l'istituzione o l'organo dell'Unione che detiene tali informazioni classificate esercita il ***controllo*** dell'originatore.	2. Se non è possibile individuare l'originatore di un documento ICUE, l'istituzione o l'organo dell'Unione che detiene tali informazioni classificate esercita il ***consenso*** dell'originatore.

Or. en

Emendamento 134
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le informazioni restano classificate solo finché necessitano di protezione. Le ICUE che non necessitano più della classifica originaria sono declassate a un livello inferiore. Le ICUE che non necessitano più di essere considerate classificate sono declassificate.	1. Le informazioni restano classificate solo finché necessitano di protezione. Le ICUE che non necessitano più della classifica originaria sono declassate a un livello inferiore. Le ICUE che non necessitano più di essere considerate classificate sono declassificate. ***Qualsiasi classificazione deve essere rivista al più tardi un anno dopo la creazione del documento e successivamente ogni anno. Nel caso di documenti che riguardano un processo legislativo in corso, questa revisione deve essere svolta non più tardi di due mesi dopo la creazione del documento e successivamente ogni due mesi.***

Or. en

Emendamento 135
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al momento della creazione delle ICUE l'originatore indica***, laddove possibile e in particolare per le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, se le ICUE*** possono essere declassate o declassificate a una certa data o in seguito a un dato evento.	2. Al momento della creazione delle ICUE l'originatore indica ***se*** possono essere declassate o declassificate a una certa data o in seguito a un dato evento.

Or. en

Emendamento 136
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al momento della creazione delle ICUE l'originatore indica***, laddove possibile e in particolare per le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, se le ICUE*** possono essere declassate o declassificate a una certa data o in seguito a un dato evento.	2. Al momento della creazione delle ICUE l'originatore indica ***se*** possono essere declassate o declassificate a una certa data o in seguito a un dato evento.

Or. en

Emendamento 137
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***L'istituzione o l'organo*** dell'Unione ***di origine*** è responsabile della decisione in merito al declassamento o alla declassificazione di un documento ICUE. ***Essa o esso esamina le informazioni e valuta i rischi periodicamente, almeno ogni cinque anni, al fine di determinare se il livello di classifica iniziale sia ancora giustificato.***	3. ***Ogni istituzione o organo*** dell'Unione è responsabile della decisione in merito al declassamento o alla declassificazione di un documento ICUE.

Or. en

Emendamento 138
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I dettagli operativi dei piani di evacuazione	I dettagli operativi dei piani di evacuazione

e di distruzione di emergenza sono ***classificati come RESTREINT UE/EU RESTRICTED***.	e di distruzione di emergenza sono ***anch'essi classificati***.

Or. en

Emendamento 139
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le istituzioni e gli organi dell'Unione decidono in merito all'archiviazione delle ICUE e alle misure pratiche ***corrispondenti conformemente alla propria politica di gestione dei documenti***.	1. Le istituzioni e gli organi dell'Unione decidono in merito all'archiviazione delle ICUE e alle misure pratiche ***uniformi corrispondenti***.

Or. en

Emendamento 140
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I documenti ICUE non sono trasferiti agli archivi storici dell'Unione europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 141
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 39 bis
	Controversie
	1. In caso di dubbio sulla natura protetta di un'informazione o sul suo livello di classificazione appropriato, le istituzioni e gli organi dell'Unione si consultano senza indugio e prima della trasmissione dell'informazione. In caso di disaccordo, i presidenti delle istituzioni o degli organi sono consultati per pervenire a una soluzione.
	Se, al termine della procedura di cui al paragrafo 1, non è stato raggiunto alcun accordo, il rifiuto di rivedere la natura protetta dell'informazione o il suo livello appropriato di classificazione è soggetto alla revisione della sua legittimità conformemente all'articolo 263 TFUE.

Or. en

Emendamento 142
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 40 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) monitorare la conformità delle istituzioni e degli organi dell'Unione alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e ai documenti di orientamento adottati dal gruppo di coordinamento.

Or. en

Emendamento 143
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i principi di sicurezza ***fondamentali*** per la progettazione dei CIS che trattano e conservano ICUE si applicano all'inizio del progetto, nell'ambito della procedura di gestione del rischio di sicurezza delle informazioni e tenuto conto dei principi della necessità di conoscere, della funzionalità minima, della difesa in profondità, del privilegio minimo, della separazione delle funzioni e del doppio controllo;	b) i principi di sicurezza ***critici*** per la progettazione dei CIS che trattano e conservano ICUE si applicano all'inizio del progetto, nell'ambito della procedura di gestione del rischio di sicurezza delle informazioni e tenuto conto dei principi della necessità di conoscere, della funzionalità minima, della difesa in profondità, del privilegio minimo, della separazione delle funzioni e del doppio controllo;

Or. en

Emendamento 144
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) il proprietario del sistema o l'autorità operativa per la garanzia di sicurezza delle informazioni garantisce la predisposizione di un processo di individuazione e segnalazione delle vulnerabilità; tale procedura è integrata, ove opportuno, da audit e test di penetrazione periodici.

Or. en

Emendamento 145
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per le informazioni e i materiali ICUE, un elenco dei prodotti crittografici

approvati è mantenuto dal Consiglio, sulla base del contributo delle autorità di sicurezza nazionali.

Or. en

Emendamento 146
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Per le informazioni e il materiale classificati come RESTREINT UE/EU RESTRICTED ENISA/EU-CERT stabilisce un elenco di prodotti crittografici approvati aggiuntivi entro 18 mesi a seguito della pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Successivamente, la lista dovrebbe essere riesaminata ogni anno ai fini di un suo aggiornamento rispetto agli sviluppi tecnologici e del mercato.

Or. en

Emendamento 147
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ogni anno il gruppo di coordinamento informa il Consiglio in merito ai prodotti crittografici per i quali raccomanda una valutazione da parte di un'autorità di approvazione degli apparati crittografici di uno Stato membro sulla base di un'indagine condotta presso le istituzioni e gli organi dell'Unione.	5. Ogni anno il gruppo di coordinamento informa il Consiglio in merito ai prodotti crittografici per i quali raccomanda una valutazione da parte di un'autorità di approvazione degli apparati crittografici di uno Stato membro***, o dell'ENISA/EU-CERT,*** sulla base di un'indagine condotta presso le istituzioni e gli organi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 148
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione ***possono condividere*** ICUE con altre istituzioni o altri organi dell'Unione alle condizioni di cui all'articolo 54.	1. Tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione ***condividono*** ICUE con altre istituzioni o altri organi dell'Unione alle condizioni di cui all'articolo 54.

Or. en

Emendamento 149
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sottogruppo sulla condivisione di ICUE e lo scambio di informazioni classificate è composto da rappresentanti della Commissione, del Consiglio e del servizio europeo per l'azione esterna e delibera per consenso.	2. Il sottogruppo sulla condivisione di ICUE e lo scambio di informazioni classificate è composto da rappresentanti ***del Parlamento europeo,*** della Commissione, del Consiglio e del servizio europeo per l'azione esterna e delibera per consenso. ***Tale sottogruppo mira a conseguire un giusto equilibrio tra la necessità di proteggere le ICUE e il regolamento (CE) n. 1049/2001 e assicura che la classifica stessa non costituisca un'ostacolo alla divulgazione.***

Or. en

Emendamento 150
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sottogruppo sulla condivisione di ICUE e lo scambio di informazioni classificate è composto da rappresentanti della Commissione, del Consiglio e del servizio europeo per l'azione esterna e delibera per consenso.	2. Il sottogruppo sulla condivisione di ICUE e lo scambio di informazioni classificate è composto da rappresentanti ***del Parlamento europeo,*** della Commissione, del Consiglio e del Servizio europeo per l'azione esterna e delibera per consenso.

Or. en

Emendamento 151
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sottogruppo sulla condivisione di ICUE e lo scambio di informazioni classificate è composto da rappresentanti della Commissione, del Consiglio e del servizio europeo per l'azione esterna e delibera per consenso.	2. Il sottogruppo sulla condivisione di ICUE e lo scambio di informazioni classificate è composto da rappresentanti ***del Parlamento europeo,*** della Commissione, del Consiglio e del Servizio europeo per l'azione esterna e delibera per consenso.

Or. en

Emendamento 152
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sussiste ***una comprovata necessità di scambio***;	a) sussiste***un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o di un accordo concluso tra le istituzioni dell'Unione***;***oppure***
	a) sussiste una comprovata necessità di

scambio;

Or. en

Emendamento 153
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) sussiste un obbligo giuridico ai sensi dei trattati, del diritto secondario o di un accordo interistituzionale concluso tra le istituzioni dell'Unione;

Or. en

Emendamento 154
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'autorità di sicurezza dell'istituzione o dell'organo dell'Unione in questione decide che può condividere informazioni classificate fino a un livello specifico con altre istituzioni e organi dell'Unione certificati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 155
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) l'istituzione o l'organo dell'Unione in questione necessita di scambiare a lungo termine informazioni classificate in generale di livello non superiore a ***RESTREINT UE/EU RESTRICTED*** con l'omologo di un paese terzo o un'organizzazione internazionale;	a) l'istituzione o l'organo dell'Unione in questione necessita di scambiare a lungo termine informazioni classificate in generale di livello non superiore a ***CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL*** con l'omologo di un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

Or. en

Emendamento 156
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione che sono stati valutati idonei a trattare e conservare ICUE dalla Commissione ***o*** dal Consiglio o dal SEAE prima del [gg/mm/aaaa data di applicabilità] sono considerati conformi alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.	2. Tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione che sono stati valutati idonei a trattare e conservare ICUE dalla Commissione***, dal Parlamento europeo*** dal Consiglio o dal SEAE prima del [gg/mm/aaaa data di applicabilità] sono considerati conformi alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 157
Vladimír Bilčík

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione che sono stati valutati idonei a trattare e conservare ICUE dalla Commissione ***o*** dal Consiglio o dal SEAE prima del [gg/mm/aaaa data di applicabilità] sono considerati conformi alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.	2. Tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione che sono stati valutati idonei a trattare e conservare ICUE ***dal Parlamento,*** dalla Commissione***,*** dal Consiglio o dal SEAE prima del [gg/mm/aaaa data di applicabilità] sono considerati conformi alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 158
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [gg/mm/aaaa ***tre*** anni dalla data di applicazione], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento.	1. Entro il [gg/mm/aaaa ***due*** anni dalla data di applicazione], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 159
Maite Pagazaurtundúa

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Trascorsi almeno [***cinque*** anni dalla data di applicazione] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni.	2. Trascorsi almeno [***tre*** anni dalla data di applicazione] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni.

Or. en

Emendamento 160
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I documenti contenenti	1. I documenti contenenti

informazioni sensibili non classificate devono recare un contrassegno di sicurezza e, se del caso, uno o più contrassegni di distribuzione che specifichino i relativi destinatari. Il contrassegno di sicurezza standard è costituito dal termine "***SENSITIVE***", in lettere maiuscole, tranne nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 2.	informazioni sensibili non classificate devono recare un contrassegno di sicurezza e, se del caso, uno o più contrassegni di distribuzione che specifichino i relativi destinatari. Il contrassegno di sicurezza standard è costituito dal termine "***PROTECTED***", in lettere maiuscole, tranne nei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 161
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I documenti contrassegnati ***SENSITIVE*** sono declassati a EU NORMAL o PUBLIC USE sopprimendo o barrando i contrassegni.	4. I documenti contrassegnati ***PROTECTED*** sono declassati a EU NORMAL o PUBLIC USE sopprimendo o barrando i contrassegni.

Or. en

Emendamento 162
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) "nulla osta di sicurezza del personale" o "PSC"***:*** una dichiarazione ***dell'autorità pertinente di uno Stato membro rilasciata*** al termine di un'indagine di sicurezza condotta ***dall'autorità competente,*** attestante che una persona può avere accesso alle ICUE fino a un livello di classifica specifico (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore) e per un ***determinato periodo***;	1) ***1)*** "nulla osta di sicurezza del personale" o "PSC"***,*** una dichiarazione ***della Commissione fatta*** al termine di un'indagine di sicurezza condotta ***dalla Commissione in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri pertinenti e*** attestante che una persona può avere accesso alle ICUE fino a un livello di classifica specifico (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore) e per un ***periodo di tempo definito***;

Or. en

Emendamento 163
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) "certificato di nulla osta di sicurezza del personale"***:*** un certificato rilasciato ***dall'autorità competente,*** attestante che una persona ha ottenuto il nulla osta di sicurezza, o equivalente, o possiede un'autorizzazione di sicurezza in corso di validità, in cui figura il livello di ICUE cui detta persona può accedere (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore), la data di validità del relativo nulla osta o autorizzazione e la data di scadenza del certificato stesso.	2) "certificato di nulla osta di sicurezza del personale"***,*** un certificato rilasciato ***dalla Commissione*** attestante che una persona ha ottenuto il nulla osta di sicurezza, o equivalente, o possiede un'autorizzazione di sicurezza in corso di validità, in cui figura il livello di ICUE cui detta persona può accedere (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore), la data di validità del relativo nulla osta o autorizzazione e la data di scadenza del certificato stesso.

Or. en

Emendamento 164
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità di sicurezza dell'istituzione o dell'organo dell'Unione in questione deve chiedere il consenso scritto della persona da sottoporre a procedura di nulla osta di sicurezza prima di inviare un questionario per il nulla osta di sicurezza compilato ***all'autorità di sicurezza nazionale dello Stato membro di cittadinanza del richiedente***.	1. L'autorità di sicurezza dell'istituzione o dell'organo dell'Unione in questione deve chiedere il consenso scritto della persona da sottoporre a procedura di nulla osta di sicurezza prima di inviare un questionario per il nulla osta di sicurezza compilato ***alla Commissione***.

Or. en

Emendamento 165
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se un'istituzione o un organo dell'Unione viene a conoscenza di informazioni rilevanti per l'indagine di sicurezza relativa a una persona che ha chiesto un nulla osta di sicurezza per l'accesso alle ICUE, l'autorità di sicurezza competente, in ***coformità*** del presente regolamento**,** deve comunicarle ***all'autorità di sicurezza nazionale pertinente***.	2. Se un'istituzione o un organo dell'Unione viene a conoscenza di informazioni rilevanti per l'indagine di sicurezza relativa a una persona che ha chiesto un nulla osta di sicurezza per l'accesso alle ICUE, l'autorità di sicurezza competente, in ***conformità*** del presente regolamento deve comunicarle ***alla Commissione***.

Or. en

Emendamento 166
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A seguito della comunicazione della valutazione globale dei risultati dell'indagine di sicurezza ***dell'autorità di sicurezza nazionale pertinente***, l'autorità di sicurezza competente:	3. A seguito della comunicazione della valutazione globale dei risultati dell'indagine di sicurezza ***della Commissione***, l'autorità di sicurezza competente:

Or. en

Emendamento 167
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la persona inizia a prestare	4. Se la persona inizia a prestare

servizio dopo dodici mesi o più dalla data di notifica dei risultati dell'indagine di sicurezza, o se interrompe il servizio per dodici mesi, l'autorità di sicurezza competente deve chiedere conferma ***all'autorità di sicurezza nazionale pertinente*** circa la validità del nulla osta di sicurezza.

servizio dopo dodici mesi o più dalla data di notifica dei risultati dell'indagine di sicurezza, o se interrompe il servizio per dodici mesi, l'autorità di sicurezza competente deve chiedere conferma ***alla Commissione*** circa la validità del nulla osta di sicurezza.

Or. en

Emendamento 168
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se l'istituzione o l'organo dell'Unione in questione viene a conoscenza di informazioni concernenti un rischio di sicurezza posto da una persona in possesso di un'autorizzazione di accesso alle ICUE, l'autorità di sicurezza di tale istituzione od organo dell'Unione ne informa ***l'autorità di sicurezza nazionale pertinente*** e può sospendere l'accesso alle ICUE o revocare l'autorizzazione di accesso alle ICUE.	5. Se l'istituzione o l'organo dell'Unione in questione viene a conoscenza di informazioni concernenti un rischio di sicurezza posto da una persona in possesso di un'autorizzazione di accesso alle ICUE, l'autorità di sicurezza di tale istituzione od organo dell'Unione ne informa ***la Commissione*** e può sospendere l'accesso alle ICUE o revocare l'autorizzazione di accesso alle ICUE.

Or. en

Emendamento 169
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se ***un'autorità di sicurezza nazionale*** comunica all'istituzione o all'organo dell'Unione pertinente che non sussiste più la garanzia per una persona che ha accesso alle ICUE, l'autorità di	6. Se ***la Commissione*** comunica all'istituzione o all'organo dell'Unione pertinente che non sussiste più la garanzia per una persona che ha accesso alle ICUE, l'autorità di sicurezza dell'istituzione o

sicurezza dell'istituzione o dell'organo dell'Unione in questione deve revocare l'autorizzazione di sicurezza di tale persona ed escludere quest'ultima dall'accesso alle ICUE conformemente alle proprie norme interne applicabili.

dell'organo dell'Unione in questione deve revocare l'autorizzazione di sicurezza di tale persona ed escludere quest'ultima dall'accesso alle ICUE conformemente alle proprie norme interne applicabili.

Or. en

Emendamento 170
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità di sicurezza dell'istituzione o dell'organo dell'Unione in questione può estendere la validità dell'autorizzazione di accesso alle ICUE fino a dodici mesi, se non sono state ricevute informazioni negative ***dall'autorità di sicurezza nazionale pertinente*** o da un'altra autorità nazionale competente entro due mesi dalla data di trasmissione della richiesta di rinnovo e del corrispondente questionario per il nulla osta di sicurezza.	L'autorità di sicurezza dell'istituzione o dell'organo dell'Unione in questione può estendere la validità dell'autorizzazione di accesso alle ICUE fino a dodici mesi, se non sono state ricevute informazioni negative ***dalla Commissione*** o da un'altra autorità nazionale competente entro due mesi dalla data di trasmissione della richiesta di rinnovo e del corrispondente questionario per il nulla osta di sicurezza.

Or. en

Emendamento 171
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. ***In via eccezionale, l'autorità di sicurezza dell'istituzione*** o dell'organo dell'Unione in questione può rilasciare un'autorizzazione temporanea di accesso alle ICUE purché ***l'autorità di sicurezza nazionale competente*** abbia effettuato un controllo preliminare, sulla base del	10. ***istituzione*** o dell'organo dell'Unione in questione può rilasciare un'autorizzazione temporanea di accesso alle ICUE purché ***la Commissione*** abbia effettuato un controllo preliminare, sulla base del questionario sulla sicurezza compilato e trasmesso, per verificare che

questionario sulla sicurezza compilato e trasmesso, per verificare che non siano note informazioni negative pertinenti.	non siano note informazioni negative pertinenti.

Or. en

Emendamento 172
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. Tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione devono assicurarsi chi gli esperti nazionali distaccati per un posto che richiede un nulla osta di sicurezza presentino, prima di assumere l'incarico, un nulla osta di sicurezza ***del personale o un certificato di nulla osta di sicurezza del personale validi***, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, all'autorità di sicurezza competente. A condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, l'autorità di sicurezza può quindi rilasciare un'autorizzazione di accesso alle ICUE fino al livello equivalente a quello indicato nel nulla osta di sicurezza nazionale, con una validità massima non superiore alla durata dell'incarico.	13. Tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione devono assicurarsi chi gli esperti nazionali distaccati per un posto che richiede un nulla osta di sicurezza presentino, prima di assumere l'incarico, un nulla osta di sicurezza ***nazionale valido***, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, all'autorità di sicurezza competente. A condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, l'autorità di sicurezza può quindi rilasciare un'autorizzazione di accesso alle ICUE fino al livello equivalente a quello indicato nel nulla osta di sicurezza nazionale, con una validità massima non superiore alla durata dell'incarico.

Or. en

Emendamento 173
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le ICUE classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED	***soppresso***

devono essere trattate e conservate in una delle seguenti zone:

a) in una zona protetta;

b) in una zona amministrativa purché le ICUE siano protette dall'accesso di persone non autorizzate;

c) all'esterno di una zona protetta o di una zona amministrativa purché il detentore si sia impegnato a osservare le misure compensative decise dall'autorità di sicurezza di ogni istituzione e organo dell'Unione.

Or. en

Emendamento 174
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Le ICUE classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED devono essere conservate in mobili da ufficio chiusi a chiave, in una zona amministrativa o in una zona protetta. Esse possono essere temporaneamente conservate all'esterno di una zona protetta o di una zona amministrativa purché il detentore si sia impegnato a conservare i documenti interessati in idonei mobili da ufficio chiusi a chiave quando non sono letti o discussi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 175
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Le istituzioni e gli organi dell'Unione possono trattare e conservare le informazioni di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED all'esterno dei loro siti purché le informazioni interessate siano protette adeguatamente. A tal fine, le istituzioni e gli organi dell'Unione devono osservare le misure di cui al punto 8, lettera c).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 176
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Le informazioni ***RESTREINT UE/EU RESTRICTED devono essere trasportate in almeno uno strato di imballaggio opaco, quali buste, cartelle opache o una valigetta portadocumenti. Le informazioni*** classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore devono essere trasportate in due strati di imballaggio opaco.	8. Le informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore devono essere trasportate in due strati di imballaggio opaco.

Or. en

Emendamento 177
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. I corrieri commerciali possono trasportare informazioni classificate ***RESTREINT UE/EU RESTRICTED e***	10. I corrieri commerciali possono trasportare informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL all'interno di uno Stato membro e da uno Stato membro a un altro. I corrieri commerciali possono recapitare informazioni SECRET UE/EU SECRET solo all'interno di uno Stato membro e purché essi siano approvati dall'autorità di sicurezza nazionale pertinente. Le ICUE di livello TRES SECRET UE/EU TOP SECRET non possono essere affidate a un corriere commerciale.	CONFIDENTIAL all'interno di uno Stato membro e da uno Stato membro a un altro. I corrieri commerciali possono recapitare informazioni SECRET UE/EU SECRET solo all'interno di uno Stato membro e purché essi siano approvati dall'autorità di sicurezza nazionale pertinente. Le ICUE di livello TRES SECRET UE/EU TOP SECRET non possono essere affidate a un corriere commerciale.

Or. en

Emendamento 178
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
18. Quando gli Stati membri prescrivono l'FSC o il nulla osta di sicurezza del personale per contratti, convenzioni di sovvenzione o subcontratti di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED a norma di disposizioni legislative e regolamentari nazionali, le istituzioni e gli organi dell'Unione, in quanto autorità contraenti o che erogano la sovvenzione, non devono usare tali requisiti nazionali per imporre obblighi supplementari agli altri Stati membri né impedire a offerenti, richiedenti, contraenti, beneficiari o subcontraenti di Stati membri che non prevedono detti requisiti in materia di FSC o nulla osta di sicurezza del personale l'accesso a informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED derivanti da contratti, convenzioni di sovvenzione o da subcontratti connessi o la partecipazione alla relativa gara.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 179
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
22. Le visite che comportano l'accesso a informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED devono essere organizzate direttamente tra l'entità che invia e quella che riceve i visitatori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 180
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
24. L'accreditamento di sicurezza del CIS del contraente o beneficiario che tratta ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED e di tutte le relative interconnessioni può essere delegato al responsabile della sicurezza del contraente o beneficiario se consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.	***soppresso***
Se l'accreditamento di sicurezza è delegato, il contraente o beneficiario deve essere responsabile dell'attuazione dei requisiti di sicurezza descritti nella lettera sugli aspetti di sicurezza per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED nel suo CIS. Le pertinenti autorità di sicurezza nazionali o autorità di sicurezza designate e le SAA restano responsabili della protezione delle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED trattate o conservate dal contraente o beneficiario e conservano il diritto di ispezionare le misure di sicurezza adottate dal	

contraente o beneficiario.

Inoltre, il contraente o beneficiario deve fornire all'istituzione od organo dell'Unione, in quanto autorità contraente o che eroga la sovvenzione, e, se richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, alla SAA nazionale competente, una dichiarazione di conformità in cui si certifica che il CIS del contraente o beneficiario e le relative interconnessioni sono stati accreditati per il trattamento e la conservazione di ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Or. en

Emendamento 181
Daniel Freund

Proposta di regolamento
Allegato V – punto 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
26. All'interno dell'Unione europea le informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED possono essere trasportate a mano dal personale del contraente o beneficiario, purché siano rispettati i seguenti requisiti:	***soppresso***
a) la busta o l'imballaggio utilizzati devono essere opachi e non recare alcuna indicazione della classifica del contenuto;	
b) il latore mantiene sempre il possesso delle informazioni classificate;	
c) la busta o l'imballaggio non sono aperti fino a quando non raggiungono la destinazione finale.	

Or. en